

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06790/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 6790 del 2018, proposto da Luigi Volpe, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: ZMBNTN83T07E791C), dall'avv. Arianna Coppola (cod. fisc.: CPPRNN85M48 H501C) e dall'avv. Emanuele Condo' (cod. fisc.: CND MNL 82D06 H501B), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Zimbardi, in Roma, via Livorno, n. 6;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Massimiliano Capasso, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto prot. n. 77 del 05/04/2018, notificato in data 15/05/2018, con cui il

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito della Legge 27/12/2017 n. 205;

- del verbale n. 11 del 21/03/2018, citato nel Decreto prot. n. 77 del 05/04/2018 – e comunicato con nota prot. n. 7582 del 11/04/2018 a seguito d'istanza di accesso agli atti – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 15 del 01/02/2018 – così come risultante dal medesimo Decreto prot. n. 77 -ha ritenuto non idoneo il ricorrente per deficit di statura (161,5 cm) facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;

- della Cartella Clinica afferente le visite che il ricorrente ha sostenuto in data 20-21/03/2018, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 7582 del 11/04/2018 a seguito d'istanza di accesso agli atti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente e, ove occorra:

per la declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m. 1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Salute e di Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (*ex plurimis*: sent. Cons. Stato, Sez. IV, 29.2.2016 n. 855; TAR Lazio Sez. 1° Bis, sent.: n. 3588 del 2017; n. 2625 del 2017; n. 3627 del 2017);

Ravvisata l'opportunità di disporre, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in ragione del numero elevato e non precisato di controinteressati, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Amministrazione resistente nei seguenti termini:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 20 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio estiva del 12 settembre 2018, fermo comunque restando il potere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessata alla luce dell'orientamento della Sezione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione cautelare la camera di consiglio estiva del 12 settembre 2018, ore di rito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.